

# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 9 gennaio 2021

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
 PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

## REGIONI

### SOMMARIO

<b>REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)</b>		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 18 settembre 2020, n. 35.	
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 11 settembre 2020, n. 32.		<b>Regolamento per la formazione di maestro artigiano, maestro professionale nel settore alberghiero e di tecnico del commercio.</b> (20R00314) ..... Pag. 2	
<b>Modifiche al regolamento sull'utilizzo di edifici, attrezzature ed impianti delle scuole per attività extrascolastiche.</b> (20R00311) ..... Pag. 1		<b>REGIONE TOSCANA</b>	
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 14 settembre 2020, n. 33.		LEGGE REGIONALE 22 giugno 2020, n. 41.	
<b>Modifiche al regolamento di esecuzione dell'Ordinamento delle organizzazioni turistiche.</b> (20R00312) Pag. 1		<b>Emergenza COVID-19. Istituzione del fondo speciale regionale per il comparto TPL "Fondo COVID-19 TPL". Disposizioni per il versamento dei contributi di estrazione di cui alla l.r. 35/2015.</b> (20R00326) ..... Pag. 6	
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 18 settembre 2020, n. 34.		LEGGE REGIONALE 22 giugno 2020, n. 42.	
<b>Modifiche al regolamento di esecuzione relativo all'assistenza economica sociale e al pagamento delle tariffe nei servizi sociali.</b> (20R00313) .. Pag. 2		<b>Disposizioni sul circuito automobilistico e motociclistico situato nel Comune di Scarperia e San Piero. Precisazioni normative. Modifiche alla l.r. 48/1994.</b> (20R00359) ..... Pag. 9	
		LEGGE REGIONALE 25 giugno 2020, n. 45.	
		<b>Sistema regionale della protezione civile e disciplina delle relative attività.</b> (20R00328) .. Pag. 10	





**REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE  
(PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
11 settembre 2020, n. 32.

**Modifiche al regolamento sull'utilizzo di edifici, attrezzature ed impianti delle scuole per attività extrascolastiche.**

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 38/Sez. Gen. del 17 settembre 2020).*

**IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA**

Vista la deliberazione della giunta provinciale del 25 agosto 2020, n. 623;

EMANA  
il seguente regolamento:

**Art. 1.**

1. Il comma 2 dell'art. 4 del decreto del Presidente della provincia 7 gennaio 2008, n. 2, e successive modifiche, è così sostituito:

«2. Le domande per l'utilizzo delle palestre e degli impianti sportivi rientranti nel piano di utilizzo predisposto dalla commissione di cui all'art. 11 vanno presentate direttamente ai/alle presidenti delle commissioni.».

**Art. 2.**

1. L'art. 14/bis del decreto del Presidente della provincia 7 gennaio 2008, n. 2, e successive modifiche, è così sostituito:

«Art. 14/bis (Sorveglianza e pulizia). — 1. All'organizzazione e alla gestione della sorveglianza e della pulizia ordinaria delle palestre e degli impianti sportivi per l'attività extrascolastica, campionati federali e amatoriali compresi, provvede, a causa dell'emergenza Covid-19 e limitatamente all'anno scolastico 2020/2021, la provincia nei limiti delle risorse umane disponibili, ferma restando la possibilità di affidare tali compiti a chi utilizza le strutture, con relative spese a suo carico.».

**Art. 3.**

*Abrogazione*

1. L'art. 14/ter del decreto del Presidente della provincia 7 gennaio 2008, n. 2, e successive modifiche, è abrogato.

**Art. 4.**

*Entrata in vigore*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 11 settembre 2020

*Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER*  
(*Omissis*).

**20R00311**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
14 settembre 2020, n. 33.

**Modifiche al regolamento di esecuzione dell'Ordinamento delle organizzazioni turistiche.**

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 38 Sez./Gen. del 17 settembre 2020).*

**IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA**

Vista la deliberazione della giunta provinciale dell'8 settembre 2020, n. 691;

EMANA  
il seguente regolamento:

**Art. 1.**

1. Il comma 1 dell'art. 9 del decreto del Presidente della provincia 28 dicembre 2018, n. 39, è così sostituito:


«1. Nelle associazioni turistiche nella cui zona di competenza sono stati registrati in media più di 700.000 pernottamenti all'anno negli ultimi due anni, almeno un membro del collegio dei revisori dei conti deve essere iscritto al relativo albo professionale o all'albo professionale dei commercialisti.».

2. Il comma 2 dell'art. 9 del decreto del Presidente della provincia 28 dicembre 2018, n. 39, è abrogato.

**Art. 2.**

1. Il comma 1 dell'art. 18 dell'allegato A al decreto del Presidente della provincia 28 dicembre 2018, n. 39, è così sostituito:

«1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da un massimo di tre membri effettivi eletti dall'assemblea generale per la durata di quattro anni. Se il collegio è composto da due o tre membri, almeno uno di essi deve essere un imprenditore alberghiero/un'imprenditrice alberghiera. I membri del collegio dei revisori dei conti o il revisore unico/la revisora unica possono non essere soci dell'associazione e partecipano alle riunioni del consiglio direttivo e alle assemblee generali con voto consultivo. Se è composto da due o tre membri, il collegio dei revisori elegge nel suo seno un/una presidente, tenendo conto della specifica qualificazione richiesta.».



## Art. 3.

1. Il comma 1 dell'art. 25 dell'allegato B al decreto del Presidente della provincia 28 dicembre 2018, n. 39, è così sostituito:

«1. L'organo di controllo è nominato dall'assemblea dei soci, se prescritto dalla legge o se così deciso dall'assemblea stessa.».

## Art. 4.

*Entrata in vigore*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 14 settembre 2020

*Il Presidente della Provincia:* KOMPATSCHER

(*Omissis*).

20R00312

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
18 settembre 2020, n. 34.

**Modifiche al regolamento di esecuzione relativo all'assistenza economica sociale e al pagamento delle tariffe nei servizi sociali.**

(*Publicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 39 Sez./Gen. del 24 settembre 2020*).

## IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della giunta provinciale del 15 settembre 2020, n. 695;

EMANA  
il seguente regolamento:

## Art. 1.

*Assegno Covid-19 per minori*

1. Dopo l'art. 52 del decreto del presidente della giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è aggiunto il seguente art. 53:

«Art. 53 (*Assegno Covid-19 per minori*). — 1. A tutti i nuclei familiari di cui all'art. 29 del decreto del Presidente della provincia 11 gennaio 2011, n. 2, e successive modifiche, con componenti minorenni al momento della presentazione della domanda, è concesso, per ogni componente minorenne, un importo *una tantum* di 400,00 euro, denominato "Assegno Covid-19 per minori". Hanno diritto all'assegno i nuclei familiari che nel periodo di vigenza delle prestazioni di emergenza "Aiuto immediato Covid-19" e contributo straordinario al canone di locazione e per le spese accessorie - Covid-19, di

cui all'art. 52, soddisfacevano il requisito di cui al comma 2 del medesimo articolo; ne hanno diritto anche se non avevano presentato domanda per le prestazioni di emergenza.

2. Tutti i componenti del nucleo familiare devono trovarsi in Alto Adige al momento della presentazione della domanda.

3. Le domande per l'assegno di cui al comma 1 sono da presentare entro il 30 ottobre 2020, utilizzando l'apposito modulo predisposto dalla ripartizione provinciale competente.».

## Art. 2.

*Entrata in vigore*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 18 settembre 2020

*Il Presidente della Provincia:* KOMPATSCHER

(*Omissis*).

20R00313

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
18 settembre 2020, n. 35.

**Regolamento per la formazione di maestro artigiano, maestro professionale nel settore alberghiero e di tecnico del commercio.**

(*Publicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 39/Sez. Gen. del 24 settembre 2020*).

## IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della giunta provinciale del 15 settembre 2020, n. 696;

EMANA  
il seguente regolamento:

*Capo I*


## DISPOSIZIONI GENERALI

## Art. 1.

*Ambito di applicazione*

1. Il presente regolamento disciplina la formazione di maestro artigiano/maestra artigiana e di maestro/maestra professionale nel settore alberghiero nonché la formazione di tecnico/tecnica del commercio in base alle seguenti disposizioni provinciali:

a) art. 12 della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, recante «Ordinamento dell'artigianato», e successive modifiche;



b) art. 53/bis della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, recante «Norme in materia di esercizi pubblici», e successive modifiche;

c) art. 54 della legge provinciale 2 dicembre 2019, n. 12, recante «Codice del commercio».

#### Art. 2.

##### *Definizioni*

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

a) ufficio provinciale competente: ufficio apprendistato e maestro artigiano;

b) esperienza professionale qualificata: l'esperienza professionale è stata acquisita in qualità di operaio qualificato/operaia qualificata, familiare collaboratore, titolare di un'azienda di settore, socio collaboratore o attraverso un apprendistato successivo alla formazione professionale di base.

#### Art. 3.

##### *Professioni artigiane e del settore alberghiero con esame di maestro*

1. La Giunta provinciale, sentite le organizzazioni di categoria più rappresentative a livello provinciale, approva l'elenco delle professioni artigiane e del settore alberghiero per le quali è previsto l'esame di maestro.

#### Art. 4.

##### *Finalità dell'esame*

1. L'esame per la qualificazione della formazione continua per «maestro artigiano/maestra artigiana» e «maestro/maestra professionale nel settore alberghiero» è finalizzato ad accertare che il candidato/la candidata sia in grado di

a) avviare un'impresa e/o gestirla in modo autonomo;

b) svolgere compiti di gestione tecnica, commerciale e di gestione delle risorse umane;

c) esercitare responsabilmente la propria competenza professionale nell'ambito di un'impresa;

d) rispondere alle mutevoli esigenze professionali.

2. L'esame per la qualificazione della formazione continua per «tecnico/tecnica del commercio» è finalizzato ad accertare che il candidato/la candidata possieda le competenze necessarie per costituire e/o gestire autonomamente un'impresa di commercio al dettaglio o all'ingrosso e per svolgere un ruolo dirigenziale. La qualifica di «tecnico/tecnica del commercio» abilita alla pianificazione, all'organizzazione, alla gestione e al controllo di attività tecnico-commerciali. I tecnici del commercio sono in grado di utilizzare strumenti di gestione aziendale e delle risorse umane.

3. La qualificazione di cui ai commi 1 e 2 è considerata anche come titolo abilitante alla funzione di formatore/formatrice di cui all'art. 8, comma 3, lettera a), della legge provinciale 4 luglio 2012, n. 12, recante «Ordinamento dell'apprendistato», e successive modifiche.

## Capo II

### AMMISSIONE DELL'ESAME

#### Art. 5.

##### *Ammissione all'esame di maestro artigiano/maestra artigiana e di maestro/maestra professionale nel settore alberghiero*

1. Le domande di ammissione all'esame di maestro artigiano/maestra artigiana e di maestro/maestra professionale nel settore alberghiero devono essere presentate all'ufficio provinciale competente, che decide in merito all'ammissione.

2. Per essere ammessi all'esame di maestro artigiano/maestra artigiana e di maestro/maestra professionale nel settore alberghiero è richiesto il possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) attestato di fine apprendistato nella professione oggetto d'esame e, per le parti d'esame di teoria e pratica professionale, successiva esperienza professionale qualificata di almeno ventiquattro mesi nella professione corrispondente;

b) attestato finale di un percorso formativo almeno triennale nel settore professionale oggetto d'esame nonché, per le parti d'esame di teoria e pratica professionale, successiva esperienza professionale qualificata di almeno trentasei mesi nella professione corrispondente.


3. Il direttore/La direttrice dell'ufficio provinciale competente può ammettere all'esame anche persone in possesso di requisiti equivalenti. Se è stata nominata la commissione tecnica d'esame per l'ambito professionale di riferimento di cui all'art. 8, comma 5, questa sarà sentita preventivamente. In caso contrario verranno sentiti esperti delle scuole professionali provinciali o delle scuole secondarie di secondo grado nonché delle organizzazioni di categoria più rappresentative a livello provinciale. In caso di precedenti, la consultazione non è necessaria.

4. Per essere ammessi alle parti d'esame di teoria e pratica professionale di cui all'art. 7, comma 1, per la professione di «carpentiere in legno/carpentiera in legno» sono richiesti, oltre ai requisiti generali di ammissione, almeno sette anni di esperienza professionale qualificata nel settore costruzioni in legno ai sensi delle direttive statali vigenti sulla formazione per direttore tecnico della produzione. Tale esperienza può essere acquisita in parte anche mediante apprendistato.

5. Inoltre, è ammesso alla parte di «gestione aziendale» dell'esame di maestro artigiano chi documenta almeno quattro anni di esperienza professionale qualificata presso l'amministrazione di un'impresa artigiana; chi documenta un'analoga esperienza professionale presso un'impresa di ristorazione è ammesso alla parte di «gestione aziendale» dell'esame di maestro professionale nel settore alberghiero.

6. Nel caso di contratti di lavoro con un monte ore inferiore alle venticinque ore settimanali, la durata del periodo di esperienza professionale richiesta raddoppia.

7. Nella domanda di ammissione il/la richiedente dichiara se desidera partecipare alla sessione d'esame in lingua tedesca e/o in lingua italiana.





8. L'ammissione all'esame di maestro artigiano/maestra artigiana perde validità e viene archiviata nel caso in cui il candidato/la candidata per dieci anni non sostenga alcun esame, nonostante l'offerta di sessioni d'esame professionalizzanti di cui all'art. 7, comma 1, lettera c) e d).

#### Art. 6.

##### *Ammissione all'esame di tecnico/tecnica del commercio*

1. Appena viene indetta una sessione d'esame in lingua tedesca o in lingua italiana, le persone interessate possono iscriversi, presso l'ufficio provinciale competente, alla procedura di selezione di cui al comma 2.

2. Requisito essenziale per l'accesso al corso di preparazione di cui all'art. 12 è il superamento della procedura di selezione stabilita dal direttore/dalla direttrice dell'ufficio provinciale competente previa consultazione della commissione d'esame competente di cui all'art. 8, comma 6. Tale procedura tiene conto di quanto segue:

- a) attestati di formazione iniziale e continua;
- b) esperienza professionale qualificata, preferibilmente nel settore commerciale;
- c) successione - in corso o futura - nell'azienda di famiglia, preferibilmente nel settore commerciale;
- d) costituzione - in corso o futura - di un'azienda, preferibilmente nel settore commerciale;
- e) esperienza professionale con funzioni dirigenziali o la prospettiva di acquisire tale esperienza;
- f) motivazione personale in relazione all'esame di tecnico/tecnica del commercio.

3. Sono ammesse alle prove sui singoli moduli dell'esame di tecnico/tecnica del commercio le persone che hanno frequentato almeno il 70 per cento del relativo modulo nel corso di preparazione di cui all'art. 12.

4. Il superamento della procedura di selezione perde validità, se una persona, nonostante un'offerta corrispondente, non frequenta per due volte il corso di preparazione di cui all'art. 12 o non adempie l'obbligo di frequenza di cui al comma 3 del presente articolo. L'ammissione all'esame perde validità se non si completa l'intero esame di tecnico/tecnica del commercio nel corso di due sessioni d'esame.

### Capo III

#### REGOLAMENTO DEGLI ESAMI

#### Art. 7.

##### *Struttura dell'esame e programmi*

1. L'esame di maestro artigiano/maestra artigiana e di maestro/maestra professionale nel settore alberghiero si articola nelle seguenti quattro parti:

- a) gestione aziendale;
- b) gestione del personale e formazione professionale;
- c) teoria professionale;
- d) pratica professionale.

2. Nelle parti d'esame di cui al comma 1, lettera c) o d), viene accertata anche la competenza comunicativa nella seconda lingua provinciale.

3. L'assessore/L'assessora provinciale competente in materia di formazione di maestro artigiano/professionale e di tecnico del commercio approva i programmi d'esame, sentite le organizzazioni di categoria più rappresentative a livello provinciale e le commissioni d'esame competenti.

4. I programmi delle singole parti dell'esame di maestro artigiano/professionale e di tecnico del commercio possono essere suddivisi in moduli. Il modulo rappresenta un'unità di formazione completa che viene esaminata e valutata separatamente. I programmi d'esame definiscono, per ogni singola parte dell'esame o modulo, le finalità, i contenuti e il tipo di prova.

5. Ogni prova d'esame si svolge in base al programma d'esame vigente. In caso di modifica di un programma d'esame, il direttore/la direttrice dell'ufficio provinciale competente decide, sentiti gli esperti delle scuole professionali provinciali o delle scuole secondarie di secondo grado statali e delle organizzazioni di categoria più rappresentative a livello provinciale, se le prove già superate restano ancora valide.

#### Art. 8.

##### *Commissioni d'esame*

1. Il direttore/La direttrice dell'ufficio provinciale competente nomina le commissioni d'esame. I membri delle commissioni restano in carica cinque anni. Il membro di commissione che ricopre il ruolo di presidente è responsabile del corretto svolgimento dell'esame.


2. Per ciascun membro di commissione è nominato un membro supplente che sostituisce il primo in caso di impedimento. Se un membro di commissione risulta incompatibile, viene sostituito per la rispettiva sessione d'esame.

3. Le commissioni d'esame preposte alla prova di gestione aziendale nell'artigianato e nel settore alberghiero sono composte da:

- a) un esperto/un'esperta con esperienza pluriennale nel settore della formazione, con funzioni di presidente;
- b) due esperti/esperte in materia di gestione aziendale; di questi almeno uno deve essere un datore o una datrice di lavoro nel settore dell'artigianato in caso di esame di maestro artigiano, o nel settore alberghiero in caso di esame di maestro/maestra professionale per il settore alberghiero.

4. Le commissioni preposte alla parte d'esame inerente alla gestione del personale e la formazione professionale nell'artigianato e nel settore alberghiero sono composte da:

- a) un esperto/un'esperta con esperienza pluriennale nel settore della formazione, con funzioni di presidente;
- b) due esperti/esperte in materia di gestione del personale e formazione nell'apprendistato, di cui almeno uno deve essere un datore o una datrice di lavoro nel settore dell'artigianato in caso di esame di maestro artigiano/maestra artigiana, o nel settore alberghiero in caso di esame di maestro/maestra professionale nel settore alberghiero.



5. Le commissioni d'esame preposte alle prove di teoria e pratica professionale nell'artigianato e nel settore alberghiero sono composte da:

a) un esperto/un'esperta con esperienza pluriennale nel settore della formazione, con funzioni di presidente;

b) un esperto/un'esperta nella rispettiva professione, per la cui designazione saranno sentite le organizzazioni di categoria più rappresentative a livello provinciale;

c) una persona con la qualifica di maestro/maestra professionale nell'attività professionale oggetto dell'esame oppure, in sua mancanza, da un esperto/un'esperta nella relativa attività professionale con esperienza pluriennale di lavoro autonomo, che viene proposto dalle organizzazioni dei datori di lavoro più rappresentative a livello provinciale. Se entro trenta giorni dalla richiesta dell'ufficio proposta, si procede alla nomina d'ufficio.

6. Le commissioni per l'esame di tecnico/tecnica del commercio sono composte da:

a) un esperto/un'esperta con esperienza pluriennale nel settore della formazione, con funzioni di presidente;

b) un esperto/un'esperta del settore commerciale, per la cui designazione saranno sentite le organizzazioni di categoria più rappresentative a livello provinciale;

c) una persona in possesso della qualifica di tecnico/tecnica del commercio oppure, in sua mancanza, un esperto/un'esperta nel settore commerciale con esperienza pluriennale di lavoro autonomo, che viene proposto dalle organizzazioni dei datori di lavoro più rappresentative a livello provinciale. Se entro trenta giorni dalla richiesta dell'ufficio provinciale competente non perviene alcuna proposta, si procede alla nomina d'ufficio.

7. Per particolari esigenze tecniche e didattiche l'ufficio provinciale competente, in accordo con la commissione d'esame di riferimento, può avvalersi di altri esperti per la preparazione delle prove d'esame e per gli esami stessi. Questi esperti vengono nominati dal direttore/dalla direttrice dell'ufficio provinciale competente e sono a pieno titolo membri della commissione.

8. Nei casi di incompatibilità o di impedimento a presenziare a una sessione d'esame, ogni membro di commissione ha il dovere di darne immediata comunicazione scritta all'ufficio competente. In caso di inosservanza di tale obbligo da parte di un componente della commissione, il direttore/la direttrice d'ufficio può procedere alla sua sostituzione.

#### Art. 9.

##### *Svolgimento dell'esame*

1. L'ufficio provinciale competente stabilisce le date degli esami in accordo con la commissione d'esame.

2. L'ufficio provinciale competente informa per iscritto i candidati e le candidate sulla sessione d'esame prevista per una delle quattro parti dell'esame di maestro/maestra o di tecnico/tecnica del commercio. Le persone che si saranno iscritte alla sessione d'esame riceveranno un invito dall'ufficio provinciale competente almeno trenta giorni prima di ogni prova d'esame; l'invito conterrà anche informazioni sui documenti e gli ausili consentiti, nonché sulle azioni non permesse e le loro conseguenze.

3. L'ufficio provinciale competente incarica uno o più membri della commissione d'esame di presiedere alla sorveglianza durante gli esami scritti e pratici. Le prove orali si svolgono in presenza dell'intera commissione.

4. Ogni valutazione viene effettuata in compresenza di tutti i membri della commissione. La commissione si pronuncia a maggioranza dei voti; in caso di parità è determinante il voto dei membri della commissione di cui all'art. 8, commi da 1 a 6.

5. Di ogni prova d'esame viene redatto un verbale.

6. La commissione d'esame o il membro di commissione incaricato della sorveglianza può escludere dalla prosecuzione dell'esame il candidato o la candidata che, durante la prova, commetta un atto di impostura, utilizzi documenti o ausili non consentiti, violi le disposizioni in materia di sicurezza o arrechi grave disturbo al regolare svolgimento dell'esame stesso membro incaricato della sorveglianza può solo adottare una decisione provvisoria; la decisione definitiva spetta alla commissione d'esame.

7. Non è ammesso all'esame il candidato/la candidata che si presenta in ritardo senza un valido motivo riconosciuto come tale dalla commissione o dal membro incaricato della sorveglianza.

8. Gli esami di maestro artigiano/maestra artigiana e di maestro/maestra professionale nel settore alberghiero e di tecnico/tecnica del commercio sono pubblici, a condizione che possa essere garantito il regolare svolgimento dell'esame. Per le disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro, le prove d'esame che si svolgono in officina non sono pubbliche.

9. L'ufficio può consentire di ripetere l'esame ai/alle partecipanti di una sessione d'esame che non hanno superato una prova o che, per validi motivi riconosciuti dall'ufficio e comprovati da apposita documentazione, non si siano presentati all'esame.

#### Art. 10.

##### *Valutazione e denominazione della qualificazione*

1. Per l'attribuzione del voto d'esame si applica la seguente scala di valutazione, che prevede anche la possibilità di attribuire voti espressi con la virgola e una cifra decimale:

a) ottimo: 10;

b) distinto: 9;

c) buono: 8;

d) discreto: 7;

e) sufficiente: 6;


f) insufficiente: 5;

g) del tutto insufficiente: 4.

2. Un esame si intende superato se il candidato/la candidata ottiene una valutazione di almeno 6.

3. A discrezione della commissione, una singola parte dell'esame, un singolo esame di modulo o un singolo voto parziale conseguito in un esame di modulo possono essere considerati come superati se il candidato/la candidata ha conseguito un voto compreso tra 5,1 e 5,9.

4. Un candidato/Una candidata può sostenere un esame per un massimo di tre volte.



5. Per ogni parte d'esame superata, il candidato/la candidata riceve un attestato. Ad avvenuto superamento dell'esame di maestro professionale o di tecnico del commercio viene rilasciato un attestato finale. Tutti gli attestati sono firmati dal direttore/dalla direttrice dell'ufficio provinciale competente.

6. Le prove già superate inerenti parti o moduli dell'esame di maestro artigiano o di tecnico del commercio perdono validità se l'intero esame non viene superato entro sei anni. Il suddetto periodo decorre dalla data di superamento del primo esame. In casi eccezionali debitamente motivati, il direttore/la direttrice dell'ufficio provinciale competente può dilazionare il termine fissato per le prove di teoria e pratica professionale alla sessione d'esame successiva. Se nell'arco di sei anni l'ufficio non indice alcuna sessione d'esame per le parti di teoria e pratica professionale, le prove già superate resteranno automaticamente valide per ulteriori sei anni.

7. Il diploma di maestro professionale e di tecnico del commercio viene rilasciato dall'ufficio provinciale competente e sottoscritto dall'assessore/assessora provinciale preposto alla formazione di maestro professionale e tecnico del commercio. I diplomi devono indicare il corrispondente livello del quadro delle qualifiche nazionali ai sensi delle disposizioni vigenti, sempreché sia stata fissata una corrispondenza. Il diploma riporta il giudizio «superato con lode» in caso di conseguimento di un punteggio complessivo di 8,5 o superiore.

#### Art. 11.

##### *Esonero parziale dall'esame per maestro professionale o tecnico del commercio*

1. È possibile essere esonerati da una parte dell'esame di maestro professionale o di tecnico del commercio o da singoli moduli d'esame presentando un attestato di formazione conseguito in Italia o all'estero. I requisiti per l'esonero parziale sono i seguenti:

a) l'attestato è stato rilasciato da un ente pubblico o da un ente dotato di analoghi pubblici poteri;

b) il programma d'esame su cui si basa l'attestato presentato corrisponde sostanzialmente al programma del relativo esame di maestro professionale o di tecnico del commercio.

2. Le domande di esonero da parti dell'esame di maestro professionale o di tecnico del commercio devono essere presentate all'ufficio provinciale competente. Il direttore/la direttrice dell'ufficio provinciale decide in merito all'esonero dopo aver sentito la commissione d'esame competente. Se alla presentazione della domanda di esonero non fosse stata nominata alcuna commissione d'esame, saranno consultati esperti delle scuole professionali provinciali o delle scuole secondarie di secondo grado e delle organizzazioni di categoria più rappresentative a livello provinciale. In caso di mancata risposta entro trenta giorni, il direttore/la direttrice deciderà autonomamente. In caso di precedenti, la consultazione non è necessaria.

3. Un esonero dovrà essere valutato e confermato nuovamente in caso di modifica del programma d'esame di riferimento.

#### Art. 12.

##### *Corsi di preparazione all'esame*

1. I corsi di preparazione all'esame di maestro professionale e di tecnico del commercio vengono di norma proposti a fronte di un numero minimo di otto partecipanti. Il direttore/la direttrice dell'ufficio provinciale competente approva i corsi di preparazione e fissa le quote di partecipazione ai corsi e agli esami.

2. Il direttore/la direttrice dell'ufficio provinciale competente può estromettere dal corso i/le partecipanti che arrecano grave disturbo allo svolgimento delle attività.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 18 settembre 2020

*Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER*

20R00314

## REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 22 giugno 2020, n. 41.

**Emergenza COVID-19. Istituzione del fondo speciale regionale per il comparto TPL "Fondo COVID-19 TPL". Disposizioni per il versamento dei contributi di estrazione di cui alla l.r. 35/2015.**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 58 del 26 giugno 2020)*

### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

*(Omissis).*

### IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59);

Visto il decreto-legge 16 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure





di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19);

Vista la delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020 (Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili) con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale;

Vista la legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale);

Vista la legge regionale 25 marzo 2015, n. 35 (Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla legge regionale n. 104/1995, legge regionale n. 65/1997, legge regionale n. 78/1998, legge regionale n. 10/2010 e legge regionale n. 65/2014);

Considerato quanto segue:

1. Nei mesi dell'emergenza sanitaria le aziende del settore del trasporto pubblico locale (TPL), gomma, ferro e nave, subiscono un impatto forte in termini finanziari e, in particolare, in termini di mancati ricavi emergenti conseguenti al drastico calo dell'utenza, tenuto conto delle forme di sostegno statali e dei costi;

2. Al fine di dare una risposta concreta è necessario un sostegno alle imprese, in termini di immediata liquidità, nella forma della creazione di un fondo speciale regionale per mitigare l'impatto dei mancati ricavi e dei costi aggiuntivi di tutto il comparto del TPL ed, in modo particolare, della situazione critica relativa alla gestione dei servizi su gomma;

3. È necessario destinare immediatamente risorse regionali al fondo per l'anno 2020, prevedendo, al tempo stesso, che possa essere alimentato da risorse statali trasferite per lo svolgimento del servizio di TPL permanendo la situazione di criticità;

4. È opportuno, qualora permangano le condizioni di criticità, proseguire nell'azione di sostegno al comparto del TPL con eventuali ulteriori misure, da definire in relazione all'evolversi della situazione di eccezionalità originata dall'emergenza sanitaria;

5. Il decreto-legge n. 95/2012 convertito dalla legge n. 135/2012, prevede all'art. 16-bis l'istituzione del fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del TPL, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario;

6. Il decreto-legge n. 18/2020 prevede, all'art. 92, misure per contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per il trasporto pubblico locale;

7. La Commissione europea ha definito principi e condizioni fondamentali con il «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», che permette la concessione degli aiuti in esso previsti fino al 31 dicembre 2020, salvo eventuali proroghe, e previa autorizzazione della Commissione stessa, dove il sistema dei trasporti è contemplato;

8. L'art. 200 (Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale) del decreto-legge n. 34/2020 dispone che, al fine di sostenere il settore del trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri oggetto di obbligo di servizio pubblico a seguito degli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo, con una dotazione iniziale di 500 milioni di euro per l'anno 2020, destinato a compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media dei ricavi tariffari relativa ai passeggeri registrata nel medesimo periodo del precedente biennio;

9. A seguito dell'emanazione dei provvedimenti con i quali, nel corso del mese di marzo 2020, sono state adottate misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale, tra cui la sospensione della maggior parte delle attività produttive, industriali e commerciali, le attività estrattive sono state sospese;

10. Al fine della salvaguardia dell'economia locale e di alleviare problemi di liquidità delle imprese operanti nel settore estrattivo, è opportuno prevedere che l'acconto da versare ai comuni, salvo loro diversa determinazione, entro il 30 giugno 2020 ai sensi dell'art. 27, comma 10, della legge regionale n. 35/2015 sia commisurato al volume escavato dall'inizio dell'anno in corso;

11. Occorre prevedere l'entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, al fine di consentire l'immediata applicazione delle sue disposizioni;

Approva la presente legge:


### Capo I

#### FONDO SPECIALE REGIONALE DEFINITO «FONDO COVID-19 TPL»

#### Art. 1.

##### *Istituzione del fondo speciale regionale «Fondo COVID-19 TPL»*

1. Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure di contrasto alla diffusione del virus sui gestori del servizio di trasporto pubblico locale, in considerazione dell'eccezionalità e grave emergenza in atto nel territorio regionale che richiede misure straordinarie ed



efficaci, è istituito un fondo speciale regionale definito «Fondo COVID-19 TPL» a supporto del comparto del trasporto pubblico locale.

2. L'ammontare del fondo, per l'anno 2020, è pari ad euro 46.500.000,00 di cui:

a) euro 16.500.000,00 di risorse regionali;

b) euro 30.000.000,00 di risorse statali, relative al Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale di cui all'art. 16-bis, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario).

3. Con deliberazione della Giunta regionale, le risorse del Fondo COVID-19 TPL di cui al comma 2, lettera b), possono essere incrementate con ulteriori risorse statali trasferite per lo svolgimento del servizio di TPL permanendo la situazione di criticità.

#### Art. 2.

##### *Gestione del fondo ed erogazione delle risorse*

1. Le risorse del fondo sono utilizzate per mitigare l'impatto dei previsti mancati ricavi complessivi da traffico sopportati dalle aziende che espletano il servizio di trasporto pubblico locale.

2. Per l'anno 2020 le risorse del fondo, nell'ammontare complessivo di cui all'art. 1, comma 2, vengono destinate al trasporto pubblico su gomma, in ragione delle particolari criticità di questo ambito.

3. La compensazione da erogare alle aziende di TPL costituisce una misura di carattere straordinario ed eccezionale.

4. Ai fini della quantificazione delle risorse da erogare si tiene conto dei seguenti elementi:

a) risorse statali stanziare per la stessa finalità, al fine di evitare sovracompensazioni o corresponsione di somme allo stesso titolo;

b) riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri;

c) costi cessanti e minori costi di esercizio derivanti dagli ammortizzatori sociali applicati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

d) costi aggiuntivi sostenuti in conseguenza della medesima emergenza.

5. Le risorse sono corrisposte alle aziende di trasporto in forma di acconti mensili calcolati nella misura pari alla quota mensile dell'intero fondo dal mese di marzo 2020 al mese di dicembre 2020.

6. Le risorse del comma 5 sono corrisposte, salvo conguaglio o compensazione, a seguito della verifica degli elementi di cui sopra con riferimento alle mensilità per le quali sono stati erogati gli acconti, da espletarsi previa acquisizione dei dati.

7. Le risorse che si rendono disponibili a seguito della verifica di cui sopra e oggetto di conguaglio o compensazione vengono ridistribuite alle aziende di trasporto pubblico in proporzione dell'incidenza degli elementi di cui al comma 4 nei relativi mesi.

8. Nel caso in cui il Fondo COVID-19 TPL venga alimentato sulla base di quanto previsto all'art. 1, comma 3, l'erogazione alle aziende di trasporto pubblico avverrà secondo le modalità previste nel presente articolo.

#### Art. 3.

##### *Aiuti di Stato*

1. L'erogazione delle risorse che determinano il Fondo COVID-19 TPL avviene nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

#### Capo II

##### CONTRIBUTI DI ESTRAZIONE

#### Art. 4.

*Disposizioni per il versamento dei contributi di estrazione di cui all'art. 27 della legge regionale n. 35/2015*

1. Per l'anno 2020 l'acconto del contributo di estrazione di cui all'art. 27, comma 10, della legge regionale 25 marzo 2015, n. 35 (Disposizioni in materia di cave) è rapportato al materiale escavato fino al 31 maggio 2020, ferma restando la scadenza del 31 dicembre 2020 per il pagamento del conguaglio dovuto per l'anno 2020.

#### Capo III

##### DISPOSIZIONI FINALI

#### Art. 5.

##### *Norma finanziaria*

1. Al finanziamento del Fondo COVID-19 TPL di cui all'art. 1, comma 2, pari ad euro 46.500.000,00, si fa fronte con gli stanziamenti dalla Missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilità», Programma 02 «Trasporto pubblico locale», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione finanziario 2020-2022, annualità 2020.

2. Al fine della copertura degli oneri di cui al comma 1 al bilancio di previsione finanziario 2020 - 2022, annualità 2020, sono apportate le seguenti variazioni per competenza e cassa:


anno 2020:

in diminuzione Missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilità», Programma 01 «Trasporto ferroviario», Titolo 1 «Spese correnti», euro 5.000.000,00;

in diminuzione Missione 20 «Fondi e accantonamenti», Programma 03 «Altri fondi», Titolo 1 «Spese correnti», euro 16.500.000,00;

in aumento Missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilità», Programma 02 «Trasporto pubblico locale», Titolo 1 «Spese correnti», euro 21.500.000,00.

3. L'attuazione di quanto previsto all'art. 4 non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.



## Art. 6.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 22 giugno 2020

ROSSI

(*Omissis*).

20R00326

LEGGE REGIONALE 22 giugno 2020, n. 42.

**Disposizioni sul circuito automobilistico e motociclistico situato nel Comune di Scarperia e San Piero. Precisazioni normative. Modifiche alla l.r. 48/1994.**

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 58, del 26 giugno 2020*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettera *n*), dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro);

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2001, n. 304 (Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche, a norma dell'art. 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447);

Vista la legge regionale 27 giugno 1994, n. 48 (Norme in materia di circolazione fuori strada dei veicoli a motore);

Vista la legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico);

Vista la legge regionale 3 gennaio 2020, n. 2 (Disposizioni sul circuito automobilistico e motociclistico situato nel Comune di Scarperia e San Piero. Modifiche alla l.r. 48/1994 e alla l.r. 89/1998);

Considerato quanto segue:

1. Con le modifiche introdotte dalla l.r. 2/2020 alla l.r. 48/1994, è stata riconosciuta l'importanza strategica regionale, nazionale ed internazionale, dell'autodromo situato nel Comune di Scarperia e San Piero, che rappresenta il circuito automobilistico e motociclistico più importante della regione, nonché uno dei più importanti a livello nazionale, per lo svolgimento di attività agonistiche, sportive, test tecnici e attività ricreative;

2. Ad una rinnovata valutazione, nonché alla luce dell'impugnativa proposta dal Governo avverso la l.r. 2/2020 dinanzi alla Corte costituzionale e del conseguente giudizio ad oggi pendente dinanzi a tale Corte, è necessario apportare alcune modifiche alla l.r. 48/1994, come modificata dalla l.r. 2/2020, e inserire delle precisazioni finalizzate ad assicurare il corretto svolgimento dei procedimenti;

3. In particolare, è necessario precisare che, nel rispetto della normativa statale e regionale di riferimento, il Comune di Scarperia e San Piero e il soggetto gestore dell'autodromo concordano, mediante apposita convenzione, le misure finalizzate ad implementare la sicurezza degli impianti e a garantire le cautele tecniche necessarie per lo svolgimento delle attività, sentiti i comuni interessati e assicurando il coinvolgimento dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT);

4. È necessario eliminare il numero dei giorni di durata massima delle autorizzazioni in deroga, precedentemente fissato in duecentottanta, nonché eliminare le fasce orarie nell'ambito delle quali può svolgersi l'attività motoristica, rinviando per tale via, direttamente a quanto disposto dalla normativa statale di riferimento;

5. Al fine di consentire l'immediata applicazione delle disposizioni della presente legge, è necessario disporre l'entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;


Approva la presente legge:

Art. 1.

*Precisazioni sul procedimento di autorizzazione delle attività motoristiche nell'autodromo.  
Modifiche all'art. 8-bis della l.r. 48/1994*

1. Al comma 2 dell'art. 8-bis della legge regionale 27 giugno 1994, n. 48 (Norme in materia di circolazione fuori strada dei veicoli a motore), dopo le parole: «inquinamento acustico» sono aggiunte le seguenti: «, sentiti i comuni interessati ».

2. Alla fine del comma 2 dell'art. 8-bis della l.r. 48/1994 sono aggiunte le parole: «, assicurando il coinvolgimento dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT) ».





3. Al comma 3 dell'art. 8-bis della l.r. 48/1994, le parole: «e non possono essere previste per più di duecentottanta giorni annui di attività continuativa» sono soppresse.

4. Il comma 4 dell'art. 8-bis della l.r. 48/1994 è abrogato.

Art. 2.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 22 giugno 2020

ROSSI

*(Omissis).*

20R00359

LEGGE REGIONALE 25 giugno 2020, n. 45.

**Sistema regionale della protezione civile e disciplina delle relative attività.**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 58 del 26 giugno 2020)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

*(Omissis)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, comma terzo, della Costituzione;

Visto l'art. 3, comma 2 e l'art. 4, comma 1, lettera c), dello Statuto;

Vista la legge 6 marzo 2017, n. 30 (Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile);

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile);

Visto il decreto legislativo 6 febbraio 2020, n. 4 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 recante «Codice della protezione civile»);

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b, della legge 6 giugno 2016, n. 106);

Vista la legge regionale 26 aprile 1993, n. 28 (Norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici - Istituzione del registro regionale delle organizzazioni del volontariato);

Vista la legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana);

Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni». Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014);

Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri);

Considerato quanto segue:

1. Con l'entrata in vigore del d.lgs. 1/2018 è stata realizzata un'attività di ricognizione, riordino, coordinamento, modifica e integrazione delle disposizioni legislative vigenti che disciplinano il Servizio nazionale della protezione civile e le relative funzioni;

2. Il d.lgs. 1/2018 attua la l. 30/2017, introducendo importanti e rilevanti novità nella materia come l'individuazione del Presidente della Giunta regionale quale autorità di protezione civile, l'individuazione del livello ottimale di organizzazione di strutture di protezione civile, il maggior spessore, nell'ambito organizzativo operativo, assegnato all'articolazione di base di protezione civile;


3. La presente legge ha lo scopo di adeguare la normativa regionale al nuovo assetto organizzativo e di funzioni della protezione civile, anche a seguito della l.r. 22/2015, in materia di riordino delle funzioni provinciali;

4. Il sistema regionale di protezione civile, istituito dalla legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività) e i successivi provvedimenti attuativi, risulta superato rispetto al nuovo contesto normativo nazionale;

5. Risulta necessario garantire una maggiore efficacia dell'azione di protezione civile, correlata alla semplificazione dell'azione medesima, e si rende necessaria altresì una rivalutazione del ruolo della Regione recependo quanto definito nel Codice della protezione civile di cui al d.lgs. 1/2018, di seguito denominato «Codice», in relazione alle competenze, ai principi ed alle definizioni;

6. In particolare, gli articoli della legge si riferiscono agli articoli del Codice, come segue:

gli articoli 4 e 6, all'art. 11, comma 1, lettera a);  
l'art. 5, all'art. 11, comma 3;  
l'art. 7, all'art. 11, comma 1, lettera b);  
l'art. 8, all'art. 11, comma 1, lettera o);  
l'art. 9, all'art. 11, comma 1, lettera l);  
l'art. 10, all'art. 11, comma 1, lettera m);  
l'art. 11, all'art. 11, comma 1, lettera p);





gli articoli 12, 13 e 14, all'art. 11, comma 1, lettera n);

l'art. 15, all'art. 37;

gli articoli 16 e 17, all'art. 11, comma 1, lettere c) e g);

l'art. 18, all'art. 11, comma 1, lettera e);

l'art. 19, all'art. 11, comma 1, lettera h);

l'art. 20, all'art. 30;

l'art. 22, all'art. 11, comma 2;

l'art. 23, all'art. 23;

l'art. 24, all'art. 11, comma 1, lettera f);

l'art. 25, all'art. 11, commi 2 e 3;

l'art. 27, all'art. 11, comma 1, lettera f).

7. Si prevede l'abrogazione della l.r. 67/2003 e delle successive leggi di modifica; per consentire l'adeguamento del sistema regionale di protezione civile al nuovo assetto, senza che si creino vuoti normativi, si prevede l'applicazione della disciplina previgente, soprattutto regolamentare e amministrativa, fino all'entrata in vigore dei nuovi provvedimenti attuativi;

Approva la presente legge:

### Capo I

#### PRINCIPI

#### Art. 1.

##### Finalità

1. La presente legge disciplina, in attuazione dell'articolo 11 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile), di seguito denominato «Codice», l'organizzazione ed il funzionamento del sistema di protezione civile nell'ambito del territorio regionale, assicurando lo svolgimento delle attività di protezione civile di cui all'art. 2 del Codice, nonché il relativo adeguamento alle direttive di protezione civile adottate dal dipartimento nazionale competente ai sensi dell'articolo 15 del Codice stesso.

#### Art. 2.

##### Riferimenti al Codice della protezione civile

1. Nell'ambito dell'organizzazione del sistema di protezione civile regionale, i principi e le definizioni di cui agli articoli da 1 a 22 e da 31 a 42 del Codice si intendono recepiti senza ulteriori specificazioni.

#### Art. 3.

##### Attuazione amministrativa

1. Per l'attuazione amministrativa di quanto previsto dalla presente legge, la Regione applica il principio generale di peculiarità e semplificazione delle procedure, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera e), del Codice.

### Capo II

#### ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE

#### Art. 4.

##### Disciplina delle attività di protezione civile

1. I sindaci, il Sindaco della Città metropolitana di Firenze e il Presidente della Regione, in qualità di autorità territoriali di protezione civile, ai sensi dell'art. 6 del Codice, promuovono, attuano e coordinano le attività di protezione civile esercitate dalle strutture organizzative di propria competenza e ne sono responsabili per i rispettivi ambiti di governo e per le funzioni di competenza.

2. La Giunta regionale, con deliberazione, nell'ambito del piano di cui all'art. 6, e nel rispetto delle competenze ordinariamente spettanti a ciascuna amministrazione, definisce le modalità di svolgimento delle seguenti attività:

a) attività di previsione e prevenzione dei rischi;

b) attività di gestione e superamento dell'emergenza, con particolare riferimento all'attività di segnalazione degli interventi ed a quella di ricognizione dei fabbisogni a seguito di un evento.

3. Le autorità territoriali di protezione civile di cui al comma 1, esercitano altresì la funzione di vigilanza sullo svolgimento integrato e coordinato delle attività di protezione civile, con particolare riguardo alla attività di prevenzione non strutturale.

4. Alle attività di protezione civile, in attuazione dell'art. 4, comma 2, del Codice, possono concorrere le strutture operative, gli ordini e i collegi professionali e gli ulteriori soggetti concorrenti di cui all'art. 13, comma 2, del Codice.

#### Art. 5.

##### Ambito territoriale e organizzativo ottimale

1. L'articolazione di base per l'esercizio della funzione di protezione civile, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del Codice, è l'ambito territoriale e organizzativo ottimale.


2. Gli ambiti di cui al comma 1, sono individuati dalla Regione, nel rispetto delle disposizioni del Codice, all'interno dei confini amministrativi provinciali e raggruppando più comuni secondo un criterio di effettività delle funzioni di protezione civile, applicato in maniera omogenea sul territorio regionale.

3. L'individuazione degli ambiti di cui al presente articolo è definita ed approvata, su proposta della Giunta regionale, con deliberazione del Consiglio regionale. La deliberazione del Consiglio regionale costituisce parte del piano regionale di protezione civile.

#### Art. 6.

##### Piano regionale di protezione civile

1. Il piano regionale di protezione civile, di seguito denominato «piano», rappresenta lo strumento tecnico-operativo principale mediante il quale si esplica l'attività di cui all'art. 2 del Codice e si individuano gli elementi strategici minimi ed indispensabili per consentire l'azione di



soccorso, secondo le modalità specificate dagli indirizzi nazionali sulla pianificazione, con particolare riguardo alla struttura del livello territoriale di riferimento, all'inquadramento del territorio, all'individuazione di rischi e scenari, ed al modello di intervento.

2. Il piano è composto dalla deliberazione del Consiglio regionale di cui all'art. 5, contenente le scelte strategiche relative all'individuazione degli ambiti territoriali ottimali e da una parte tecnico-operativa.

3. La parte tecnico-operativa del piano, è approvata dalla Giunta regionale con una o più deliberazioni disciplinate nei seguenti articoli:

a) art. 4, comma 2, relativo alla disciplina delle attività di protezione civile;

b) art. 7, comma 3, relativo agli indirizzi per i piani provinciali, di ambito e comunali di protezione civile;

c) art. 11, comma 1, relativo alla formazione e sensibilizzazione;

d) art. 12, comma 4, relativo al volontariato regionale della protezione civile;

e) art. 18, comma 3, relativo alla struttura regionale della protezione civile;

f) art. 19, comma 3, relativo alla colonna mobile regionale;

g) art. 23, comma 5, relativo allo stato di mobilitazione regionale;

h) art. 24, comma 8, relativo allo stato di emergenza regionale;

i) art. 25, comma 2, relativo allo stato di emergenza locale;

j) art. 27, comma 3, relativo agli interventi per la ripresa delle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi.

4. È garantito un processo partecipato dei cittadini, in attuazione dell'art. 18, comma 2, del Codice, secondo le modalità individuate dalla direttiva di cui al medesimo articolo.

#### Art. 7.

##### *Indirizzi per i piani provinciali, di ambito e comunali di protezione civile*

1. Il piano provinciale, il piano di ambito e il piano comunale di protezione civile, predisposti nel rispetto degli indirizzi regionali di cui al comma 3, sono approvati previa valutazione del rispetto degli indirizzi regionali da parte della struttura regionale di cui all'art. 18.

2. Il piano provinciale e il piano di ambito di protezione civile sono predisposti in raccordo con la Prefettura territorialmente competente.

3. La Giunta regionale, con deliberazione, nell'ambito del piano di cui all'art. 6, definisce gli indirizzi regionali per la redazione dei piani di cui al comma 1, ed individua le modalità relative alla loro approvazione, revisione e valutazione periodica.

#### Art. 8.

##### *Funzioni delle province in materia di protezione civile*

1. Alle province, quali enti di area vasta, sono attribuite le seguenti funzioni in materia di protezione civile:

a) previsione e prevenzione dei rischi:

1. gestione delle procedure di allertamento mediante la sala operativa provinciale;

2. rilevazione, raccolta ed elaborazione dei relativi dati sul territorio provinciale;

3. attività di formazione, in concorso con la struttura regionale di cui all'art. 18;

4. in coerenza con i contenuti della deliberazione di giunta regionale di cui all'art. 11 comma 1, attività di sensibilizzazione e diffusione della conoscenza e della cultura della protezione civile a supporto ed integrazione di quella di competenza dei comuni.

b) pianificazione provinciale:

1. approvazione del piano provinciale e del piano di ambito di protezione civile;

2. aggiornamento e verifica periodica del piano provinciale e del piano di ambito di protezione civile, anche mediante apposite esercitazioni;

c) vigilanza sulla individuazione, da parte delle proprie strutture di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare in caso di emergenza:

1. supporto ai comuni per la gestione e il superamento delle emergenze di cui all'art. 7, comma 1, lettera a) del Codice, in attuazione di quanto previsto dall'art. 11, comma 3 del Codice medesimo;

2. raccordo con la Prefettura territorialmente competente per l'attuazione del piano provinciale e del piano di ambito di protezione civile anche mediante la sala operativa provinciale di protezione civile;

3. coordinamento a livello provinciale dell'utilizzo del volontariato organizzato di protezione civile, per le funzioni di cui al presente articolo;

4. raccolta e successiva valutazione delle segnalazioni degli interventi pubblici necessari, a seguito di un evento, effettuate dagli enti locali secondo le indicazioni della struttura regionale di cui all'art. 18.

2. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, tenuto conto delle esigenze di effettività delle stesse, la Giunta regionale, con deliberazione, stabilisce le risorse finanziarie da assegnare alle province e le relative modalità di riparto.

3. Le funzioni di cui al comma 1 possono essere attribuite alla Città Metropolitana di Firenze, nel rispetto dell'art. 3, comma 1, lettera c), e dell'art. 6 del Codice, sulla base di uno specifico atto d'intesa tra la Regione e la Città Metropolitana medesima.

#### Art. 9.

##### *Interventi all'estero*

1. La Regione può concorrere agli interventi all'estero secondo le modalità previste all'art. 29 del Codice.



## Art. 10.

*Spegnimento incendi boschivi*

1. Per lo spegnimento degli incendi boschivi si applica quanto previsto dalla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana).

## Art. 11.

*Formazione e sensibilizzazione*

1. La Giunta regionale, con deliberazione, nell'ambito del piano di cui all'art. 6, approva:

a) i contenuti e le modalità di svolgimento dell'attività di formazione, anche mediante eventuale coinvolgimento, previa intesa e a titolo gratuito, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e delle strutture operative di cui all'art. 13 del Codice, rivolta sia agli enti locali sia al volontariato organizzato, in materia di previsione, prevenzione e gestione di situazioni di emergenza;

b) i contenuti e le modalità di svolgimento delle iniziative di sensibilizzazione degli amministratori e operatori locali nonché degli enti ed istituzioni facenti parte del sistema regionale, anche mediante esercitazioni.

2. Possono essere previste anche iniziative formative proposte da parte degli enti locali, del volontariato organizzato e dei gruppi comunali di protezione civile di cui all'art. 12, nonché di altri enti ed istituzioni facenti parte del sistema regionale, nel rispetto di uno standard formativo regionale, definito con deliberazione della Giunta regionale, per i diversi percorsi di formazione.

3. Gli oneri dei corsi di cui al comma 2 sono a carico dei soggetti proponenti.

4. Al termine delle iniziative di formazione regionale di cui al presente art., è riconosciuto un attestato regionale, sia per le iniziative svolte direttamente dalla struttura regionale di cui all'art. 18, sia per le iniziative realizzate da altri soggetti, secondo lo standard formativo di cui al comma 2.

*Capo III*

## VOLONTARIATO

## Art. 12.

*Volontariato regionale di protezione civile*

1. Il volontariato organizzato nonché i gruppi comunali di protezione civile di cui all'art. 35 del Codice, partecipano alle attività di protezione civile, previa iscrizione nell'elenco territoriale previsto dagli articoli 34 e 35 del Codice.

2. Nell'ambito delle attività di prevenzione non strutturale di protezione civile ed in attuazione delle disposizioni nazionali in materia di allertamento per il rischio idrogeologico ed idraulico, il volontariato organizzato partecipa alle attività di presidio idraulico territoriale previste dalla legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri).

3. La Regione riconosce il volontariato che opera a titolo personale e responsabilmente, in forma occasionale, in situazioni di emergenza, per i primi interventi immediati direttamente riferiti al proprio ambito personale, familiare e di prossimità.

4. Nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli da 31 a 42 del Codice, la Giunta regionale definisce, con deliberazione, nell'ambito del piano di cui all'art. 6, le modalità di utilizzo dei soggetti iscritti nell'elenco territoriale regionale nonché gli interventi del volontariato in forma occasionale.

## Art. 13.

*Benefici per il volontariato organizzato*

1. Ai volontari che fanno parte dei soggetti iscritti nell'elenco territoriale regionale, si applicano gli articoli 39 e 40 del Codice nei limiti e con le modalità ivi previste.

2. Ove il coordinamento dell'intervento da parte dei soggetti iscritti nell'elenco territoriale regionale sia effettuato dalla struttura regionale di cui all'art. 18, i benefici di cui agli articoli 39 e 40 del Codice sono a carico del bilancio regionale.

## Art. 14.

*Comitato del volontariato di protezione civile regionale*

1. Il Presidente della Giunta regionale, con decreto, costituisce il Comitato del volontariato di protezione civile regionale, di seguito denominato «Comitato», composto da rappresentanti del volontariato organizzato e dei gruppi comunali di protezione civile, iscritti nell'elenco territoriale regionale, che restano in carica tre anni.

2. Il Comitato realizza la partecipazione del volontariato organizzato al sistema regionale di protezione civile, nonché il suo coordinamento con le altre componenti e strutture operative della protezione civile.

3. La Giunta regionale, con deliberazione, disciplina il funzionamento del Comitato.

4. Il Comitato designa il rappresentante dei soggetti iscritti nell'elenco territoriale regionale ai fini della partecipazione nel Comitato nazionale di cui all'art. 42, comma 2, del Codice.

5. La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito.

## Art. 15.

*Contributi regionali per il potenziamento della capacità operativa, al miglioramento della preparazione tecnica, nonché allo sviluppo della resilienza delle comunità.*

1. La Regione può concedere al volontariato organizzato di cui all'art. 12, comma 1, contributi per la realizzazione di progetti finalizzati al potenziamento della capacità operativa, al miglioramento della preparazione tecnica e allo sviluppo della resilienza delle comunità.

2. La Giunta regionale, con deliberazione, disciplina l'erogazione dei contributi di cui al comma 1, tenuto conto delle risorse regionali disponibili e dei criteri approvati dal Dipartimento di protezione civile, ai sensi dell'art. 37, comma 2, del Codice.





*Capo IV*

## RAPPORTI CON STRUTTURE STATALI

## Art. 16.

*Concorso e coordinamento*

1. Il concorso del sistema di protezione civile regionale alle attività di rilievo nazionale avviene sulla base di apposite convenzioni stipulate con le competenti strutture statali, anche con riferimento al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.

2. La Giunta regionale, con deliberazione, d'intesa con le prefetture, definisce le modalità di coordinamento, in ambito regionale, tra Regione e strutture operative statali per l'esecuzione degli interventi urgenti e lo svolgimento dei servizi di emergenza, nel rispetto delle competenze di cui all'art. 9 e all'art. 10 del Codice.

## Art. 17.

*Tavolo dei rapporti istituzionali*

1. Il Presidente della Giunta regionale, con decreto, costituisce, d'intesa con i rappresentanti del Ministero competente, il Tavolo dei rapporti istituzionali per la protezione civile, di seguito denominato «Tavolo», composto da rappresentanti delle prefetture, delle strutture operative statali, della Regione e degli enti locali, che restano in carica tre anni.

2. Il Tavolo ha funzione di verifica e monitoraggio della effettività del coordinamento tra le strutture statali ed i livelli regionali e locali.

3. Il Tavolo predisporre un regolamento interno per il proprio funzionamento.

4. La partecipazione al Tavolo è a titolo gratuito.

*Capo V*

## STRUTTURE REGIONALI

## Art. 18.

*Struttura regionale di protezione civile*

1. La struttura regionale di protezione civile è definita in conformità alla legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale).

2. La sala operativa regionale è un'articolazione della struttura di cui al comma 1 ed assicura il costante flusso di raccolta e scambio delle informazioni con il Dipartimento della protezione civile, le prefetture, le province, la Città metropolitana di Firenze e i comuni, il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e con le strutture concorrenti alle attività di protezione civile.

3. La Giunta regionale, con deliberazione, nell'ambito del piano di cui all'art. 6, al fine di assicurare la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi emergenziali di protezione civile, definisce:

a) le peculiari procedure operative della struttura regionale;

b) il suo coordinamento con gli altri uffici regionali, con particolare riferimento alle attività del centro funzionale e dei presidi territoriali, in attuazione dell'art. 6, comma 1, lettera d), del Codice;

c) le procedure e le modalità di organizzazione delle azioni tecniche, operative e amministrative peculiari e semplificate, in attuazione dell'art. 6, comma 1, lettera e), del Codice;

d) la composizione della sala operativa regionale e la sua gestione, con l'assegnazione di personale adeguato e munito di specifiche professionalità, secondo quanto previsto dall'art. 46 del Codice.

## Art. 19.

*Colonna mobile regionale*

1. La Regione organizza e gestisce la colonna mobile regionale di protezione civile per gli interventi in occasione, o in previsione degli eventi di cui all'art. 7, comma 1, lettere b) e c), del Codice.

2. Alla colonna mobile regionale partecipano la Regione, gli enti locali e il volontariato organizzato di cui all'art. 12, comma 1.

3. La Giunta regionale, con deliberazione, nell'ambito del piano di cui all'art. 6, stabilisce:

a) le modalità di partecipazione della colonna mobile regionale di protezione civile, nonché la relativa organizzazione, in conformità agli indirizzi nazionali;

b) le modalità per il potenziamento della colonna mobile regionale e le relative procedure;

c) l'eventuale concorso, previa intesa, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

## Art. 20.

*Logo e segni distintivi. Identità visiva*

1. La Regione applica le direttive nazionali in tema di emblemi e loghi, con particolare riferimento al volontariato organizzato iscritto nell'elenco territoriale regionale.

2. La Giunta regionale, con deliberazione, individua:

a) il logo identificativo della protezione civile della Regione e le relative modalità di utilizzo e integrazione con gli elementi identificativi delle altre componenti del servizio nazionale della protezione civile;

b) i segni distintivi della colonna mobile regionale di protezione civile.

## Art. 21.

*Benemerenze*


1. Per l'assegnazione di pubblica benemeranza, si applica la disciplina per le onorificenze regionali.

2. La proposta della benemeranza viene effettuata dall'assessore competente in materia, in relazione alla meritoria partecipazione alle attività di protezione civile ed in ragione delle particolari capacità propositive e gestionali o singolari doti di altruismo e abnegazione dimostrate.

## Art. 22.

*Finanziamento del sistema regionale*

1. La Regione sostiene l'organizzazione del sistema regionale di protezione civile attraverso appositi finanziamenti, in coerenza con l'effettività delle funzioni previste nel piano regionale di cui all'art. 6, ed al fine di garantirne la relativa attuazione.





2. La Giunta regionale provvede all'attuazione di quanto previsto al comma 1, mediante l'adozione di proprie deliberazioni.

### Capo VI

#### GESTIONE DELLE EMERGENZE

#### Art. 23.

##### *Stato di mobilitazione regionale*

1. In attuazione dell'art. 23, comma 4, del Codice, in occasione o in vista di un'emergenza di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), del Codice, il Presidente della Giunta regionale può disporre, per la durata massima di sessanta giorni, con proprio decreto, la mobilitazione straordinaria del sistema regionale di protezione civile, a supporto dell'ambito territoriale regionale interessato, anche mediante l'attivazione, ove necessario, della colonna mobile regionale di protezione civile nonché del volontariato organizzato iscritto nell'elenco territoriale regionale.

2. Costituiscono presupposto per l'adozione del decreto di cui al comma 1, gli eventi che possano manifestarsi con intensità tale da compromettere la vita, l'integrità fisica o beni di primaria importanza.

3. A seguito della dichiarazione dello stato di mobilitazione regionale, la Giunta regionale, con deliberazione da adottarsi entro trenta giorni dal decreto di cui al comma 1, al fine di fronteggiare lo stato di mobilitazione regionale, può individuare:

a) l'assegnazione di finanziamenti relativamente alle spese sostenute dalle componenti e strutture operative mobilitate, nei limiti delle risorse disponibili sul bilancio regionale, nonché la modalità di rendicontazione delle stesse;

b) eventuali ed ulteriori iniziative da assumere.

4. Sulla base dell'evoluzione degli eventi di cui al comma 2, con ulteriore decreto del Presidente della Giunta regionale, è disposta la cessazione dello stato di mobilitazione ovvero la dichiarazione dello stato di emergenza regionale, disciplinato dall'art. 24.

5. La Giunta regionale, con deliberazione, nell'ambito del piano di cui all'art. 6, definisce le modalità per il coordinamento e la ricognizione delle attività straordinarie conseguenti lo stato di mobilitazione regionale, svolte da parte della struttura regionale di cui all'art. 18.

#### Art. 24.

##### *Stato di emergenza regionale*

1. In presenza di un'emergenza di cui all'art. 7, comma 1, lettera b), del Codice, il Presidente della Giunta regionale dichiara, con proprio decreto, lo stato di emergenza regionale, determinandone durata ed estensione territoriale.

2. Il Presidente della Giunta regionale può richiedere, ove necessario e valutata la gravità ed estensione dell'evento medesimo, lo stato di emergenza nazionale di cui all'art. 7, comma 1, lettera c), del Codice.

3. La durata dello stato di emergenza regionale non può superare i sei mesi ed è prorogabile di ulteriori sei mesi.

4. La revoca dello stato di emergenza regionale può essere disposta con le stesse modalità adottate per la relativa dichiarazione.

5. A seguito della dichiarazione dello stato di emergenza regionale, la Giunta regionale, con deliberazione da adottarsi entro trenta giorni dalla data del decreto di cui al comma 1, definisce:

a) l'individuazione dei comuni interessati dalla emergenza;

b) la valutazione dell'evento, effettuata anche in forma speditiva da parte della struttura regionale di cui all'art. 18 in relazione alla straordinarietà dell'evento, al territorio colpito, alla popolazione interessata, alle risorse operative, tecniche e scientifiche impiegate, all'entità dei danni prodotti;

c) l'assegnazione dei finanziamenti, nei limiti delle risorse disponibili sul bilancio regionale, al fine di fronteggiare l'emergenza.

6. Le risorse di cui al comma 5 possono essere destinate a:

a) avvio delle attività di soccorso e assistenza alla popolazione di cui all'art. 25, comma 2, lettera a), del Codice, per le quali può essere disposta la copertura finanziaria pari al 100 per cento della spesa totale;

b) interventi più urgenti di cui all'art. 25, comma 2, lettera b), del Codice, eseguiti dagli enti locali, dalle strutture regionali o dai consorzi di bonifica;

c) attivazione delle prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive di cui all'art. 25, comma 2, lettera c), del Codice;

d) l'avvio degli interventi urgenti di cui all'art. 25, comma 2, lettera d), del Codice, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

7. Al termine dello stato di emergenza regionale, la Giunta regionale dispone, con successiva deliberazione, le modalità di completamento degli interventi previsti a seguito dell'emergenza regionale e l'eventuale assegnazione delle risorse agli enti ordinariamente competenti per il completamento degli interventi ancora non conclusi.

8. La Giunta regionale, con deliberazione, nell'ambito del piano di cui all'art. 6, definisce le procedure di attuazione di quanto previsto nel presente articolo.

#### Art. 25.

##### *Stato di emergenza locale*

1. In presenza di un'emergenza di cui all'art. 7, comma 1, lettera a), del Codice, può essere dichiarato lo stato di emergenza locale.


2. La Giunta regionale, con deliberazione, nell'ambito del piano di cui all'art. 6, disciplina i presupposti e le modalità di gestione dello stato di emergenza locale.

3. Nel bilancio regionale può essere istituito un apposito fondo per il concorso da parte della Regione al finanziamento di interventi da eseguire a seguito di uno stato di emergenza locale.

#### Art. 26.

##### *Deroghe alla normativa regionale*

1. Ove necessario, per fronteggiare situazioni di emergenza, al fine di evitare o rimuovere condizioni di rischio per la pubblica incolumità, il Presidente della Giunta regionale può adottare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze in de-



roga alla legislazione regionale riservata, nonché, nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale, a quella concorrente.

#### Art. 27.

##### *Interventi per la ripresa delle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi*

1. A seguito della dichiarazione di stato di emergenza di cui all'art. 24, la Regione può attivare la ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e paesaggistici e dal patrimonio edilizio.

2. Sulla base delle risultanze della ricognizione di cui al comma 1, e nei limiti delle risorse disponibili sul bilancio regionale, la Regione può avviare, anche parzialmente, l'attuazione delle prime misure per far fronte alle esigenze segnalate.

3. La Giunta regionale, con deliberazione, nell'ambito del piano di cui all'art. 6, individua le procedure nonché il soggetto competente per la ricognizione del fabbisogno e per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1.

4. Gli interventi di cui al comma 1, relativi alle attività economiche e produttive, sono attuati nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

#### Capo VII

##### DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI. MODIFICHE E ABROGAZIONI. DISPOSIZIONI FINANZIARIE

#### Art. 28.

##### *Attuazione regionale*

1. La Giunta regionale adotta la proposta di deliberazione al Consiglio regionale di cui all'art. 5, comma 3, entro sei mesi dalla pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale* della direttiva di cui all'art. 18, comma 3, del Codice.

2. Il Presidente della Giunta regionale adotta i decreti di cui agli articoli 14 e 17, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

3. La Giunta regionale adotta, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, le deliberazioni di cui ai seguenti articoli:

- a) art. 12, comma 4;
- b) art. 18, comma 3;
- c) art. 19, comma 3;
- d) art. 23, comma 5;
- e) art. 24, comma 8;
- f) art. 25, comma 2.

4. La Giunta regionale adotta, entro dodici mesi dalla entrata in vigore della presente legge, le deliberazioni di cui ai seguenti articoli:

- a) art. 4, comma 2;
- b) art. 7, comma 3;
- c) art. 11, commi 1 e 2;
- d) art. 14, comma 3;
- e) art. 15, comma 2;
- f) art. 16, comma 2;
- g) art. 20, comma 2;
- h) art. 27, comma 3.

#### Art. 29.

##### *Disposizioni finali*

1. Per quanto non direttamente disciplinato dalla presente legge, si rinvia alle disposizioni vigenti contenute nel Codice in materia di protezione civile e nel Codice del Terzo settore per il volontariato.

#### Art. 30.

##### *Disposizioni transitorie*

1. Fino all'approvazione dei provvedimenti attuativi di cui all'art. 28, continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti, in particolare restano in vigore i seguenti regolamenti emanati, in attuazione della l.r. 67/2003, con i seguenti decreti del Presidente della Giunta regionale:

a) decreto del Presidente della Giunta regionale 1 dicembre 2004, n. 69/R (Regolamento di attuazione, di cui all'art. 15, comma 3, della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 «Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività», «Organizzazione delle attività del sistema regionale della protezione civile in emergenza»);

b) decreto del Presidente della Giunta regionale 12 settembre 2006, n. 44/R (Modifiche al Regolamento regionale emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 1° dicembre 2004, n. 69/R «Regolamento di attuazione di cui all'art. 15, comma della legge regionale 29 dicembre 2003, n.67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività), concernente «Organizzazione delle attività del sistema regionale della protezione civile in emergenza»);

c) decreto del Presidente della Giunta regionale 19 maggio 2008 n. 24/R (Disciplina degli interventi finanziari regionali in attuazione della Legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 «Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività» - Abrogazione del decreto del Presidente della Giunta regionale 30 giugno 2004, n. 34/R concernente «Disposizioni per l'attuazione della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 «Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività»»);

d) decreto del Presidente della Giunta regionale 30 ottobre 2013 n. 62/R (Regolamento sulle organizzazioni di volontariato che svolgono attività di protezione civile, in attuazione dell'art. 15 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 «Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività»).

#### Art. 31.

##### *Abrogazioni*

1. Fermo restando quanto previsto nelle disposizioni transitorie di cui all'art. 30, sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) legge regionale 29 dicembre 2003, n.67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività);



b) legge regionale 3 novembre 2014, n. 62 (Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 «Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività»);

c) legge regionale 11 dicembre 2015, n. 76 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile. Modifiche alla l.r. 67/2003);

d) art. 15, comma 1, lettera b), della legge regionale 21 giugno 2007, n. 35 (Disposizioni per lo sviluppo della cooperazione tra enti locali);

e) art. 18 della legge regionale 23 dicembre 2009, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2010);

f) art. 36 della legge regionale 4 agosto 2014, n. 46 (Disposizioni di carattere finanziario. Modifiche alle l.r. 1/2009, 65/2010, 66/2011, 8/2012, 77/2012, 77/2013, 79/2013);

g) art. 39 della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni»);

h) art. 11 della legge regionale 1 agosto 2016, n. 47 (Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità. Modifiche alla l.r. 30/2005 e alla l.r. 67/2003).

### Art. 32.

#### *Norma finanziaria*

1. Per il finanziamento di quanto previsto all'articolo 8, è autorizzata la spesa di euro 1.000.000,00 per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022, cui si fa fronte con le risorse stanziare sulla Missione 11 «Soccorso civile», Programma 01 «Sistema di protezione civile», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2020 - 2022.

2. Per il finanziamento di quanto previsto all'art. 15, è autorizzata la spesa di euro 100.000,00 per l'annualità 2020 ed euro 40.000,00 per ciascuna delle annualità 2021 e 2022, cui si fa fronte con le risorse stanziare sulla Missione «Soccorso civile», Programma 01 «Sistema di protezione civile», Titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2020 - 2022.

3. Ai fini della copertura di quanto previsto ai commi 1 e 2 al bilancio di previsione 2020 - 2022 sono apportate le seguenti variazioni per competenza e cassa di uguale importo e per sola competenza:

Anno 2020

In diminuzione:

Missione 20 «Fondi e accantonamenti», Programma 03 «Altri fondi», Titolo 1 «Spese correnti», per euro 800.000,00;

Missione 20 «Fondi e accantonamenti», Programma 03 «Altri fondi», Titolo 2 «Spese in conto capitale», per euro 100.000,00;

In aumento:

Missione 11 «Soccorso civile» Programma 01 «Sistema di protezione civile» Titolo 1 «Spese correnti», per euro 800.000,00;

Missione 11 «Soccorso civile» Programma 01 «Sistema di protezione civile» Titolo 2 «Spese in conto capitale», per euro 100.000,00;

Anno 2021

In diminuzione:

Missione 20 «Fondi e accantonamenti», Programma 03 «Altri fondi», Titolo 1 «Spese correnti», per euro 800.000,00;

Missione 20 «Fondi e accantonamenti», Programma 03 «Altri fondi», Titolo 2 «Spese in conto capitale», per euro 40.000,00;

In aumento:

Missione 11 «Soccorso civile» Programma 01 «Sistema di protezione civile» Titolo 1 «Spese correnti», per euro 800.000,00;

Missione 11 «Soccorso civile» Programma 01 «Sistema di protezione civile» Titolo 2 «Spese in conto capitale», per euro 40.000,00;

Anno 2022

In diminuzione:

Missione 20 «Fondi e accantonamenti», Programma 03 «Altri fondi», Titolo 1 «Spese correnti», per euro 800.000,00;

Missione 20 «Fondi e accantonamenti», Programma 03 «Altri fondi», Titolo 2 «Spese in conto capitale», per euro 40.000,00;

In aumento:

Missione 11 «Soccorso civile» Programma 01 «Sistema di protezione civile» Titolo 1 «Spese correnti», per euro 800.000,00;

Missione 11 «Soccorso civile» Programma 01 «Sistema di protezione civile» Titolo 2 «Spese in conto capitale», per euro 40.000,00.

4. Dall'attuazione dei restanti articoli della presente legge non possono derivare oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale rispetto alla legislazione previgente.

5. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.


La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 25 giugno 2020


ROSSI

(*Omissis*)

20R00328



*pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca*





## MODALITÀ PER LA VENDITA


**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:**

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti [www.ipzs.it](http://www.ipzs.it) e [www.gazzettaufficiale.it](http://www.gazzettaufficiale.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.  
Vendita Gazzetta Ufficiale  
Via Salaria, 691  
00138 Roma  
fax: 06-8508-3466  
e-mail: [informazioni@gazzettaufficiale.it](mailto:informazioni@gazzettaufficiale.it)

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



*pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca*



GAZZETTA  UFFICIALE  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)  
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I** (legislativa)

		<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
<b>Tipo A</b>	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € <b>438,00</b> - semestrale € <b>239,00</b>
<b>Tipo B</b>	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € <b>68,00</b> - semestrale € <b>43,00</b>
<b>Tipo C</b>	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € <b>168,00</b> - semestrale € <b>91,00</b>
<b>Tipo D</b>	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € <b>65,00</b> - semestrale € <b>40,00</b>
<b>Tipo E</b>	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € <b>167,00</b> - semestrale € <b>90,00</b>
<b>Tipo F</b>	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € <b>819,00</b> - semestrale € <b>431,00</b>

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

**PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI**

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

**I.V.A. 4% a carico dell'Editore**

**PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI**

(di cui spese di spedizione € 129,11)\*  
(di cui spese di spedizione € 74,42)\*

- annuale € **302,47**  
- semestrale € **166,36**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

(di cui spese di spedizione € 40,05)\*  
(di cui spese di spedizione € 20,95)\*

- annuale € **86,72**  
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

**Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.**

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

**RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI**

Abbonamento annuo	€ <b>190,00</b>
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ <b>180,50</b>
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00


**I.V.A. 4% a carico dell'Editore**

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.**

**RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO**

\* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





\* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 2 1 0 1 0 9 \*

€ 2,00

